



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
dott.ssa Elisabetta CONTE	Referendario
dott.ssa Federica LELLI	Referendario
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 5 settembre 2023

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

VISTA la nota, a firma del Direttore dell'Area pianificazione e controlli del Comune di Genova, n. 307821 del 7 luglio 2023, con cui si è trasmessa la delibera di Consiglio n. 36/2023, di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione nella società RAISA s.c.a.r.l., da parte della società Job Centre s.r.l., partecipata integralmente dal Comune medesimo;

ESAMINATA la citata delibera di Consiglio comunale n. 36 del 4 luglio 2023;

VISTA l'ordinanza n. 46/2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data del 5 settembre 2023;

UDITO il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

Con nota n. 307821 del 7 luglio 2023 il Comune di Genova ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, la delibera del Consiglio comunale n. 36 del 4 luglio 2023, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte della Società Job Centre s.r.l., partecipata integralmente dal Comune medesimo, di una partecipazione al capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata RAISE, funzionale alla realizzazione di iniziative finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alla comunicazione indicata ed alla ridetta delibera consiliare sono stati allegati: relazione illustrativa e parere del sindaco unico di Job Centre srl; piano industriale 2022-2026 di RAISE s.c.a.r.l., relativo aggiornamento al 15 marzo 2023 e nota illustrativa; statuto della società RAISE s.c.a.r.l.; parere di regolarità contabile reso dal dirigente responsabile e parere del Collegio dei revisori dei conti del Comune del 22 aprile 2023.

Nella delibera consiliare n. 36/2023 viene precisato che, in merito ai profili di efficacia ed efficienza, l'acquisizione della partecipazione, da parte di Job Centre srl, è funzionale al perseguimento delle finalità proprie di detta società, volte allo sviluppo economico del territorio, missione istituzionale coerente con gli indirizzi espressi dal Comune di Genova nelle linee di mandato del Sindaco. In particolare, la capacità di sviluppo di reti territoriali e altre azioni di implementazione e sviluppo, espletate da Job Centre srl, sono state valutate dal MUR essenziali al progetto di realizzazione del "ecosistema dell'innovazione" nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 2 - Dalla ricerca all'impresa, Investimento 1.5 (avviso emesso con decreto direttoriale MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021).

Gli ecosistemi dell'innovazione costituiscono reti di università (statali e private), enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti (pubblici o privati) altamente qualificati, auspicabilmente organizzati in forma di società consortile.

L'assemblea ordinaria dei soci di Job Centre srl, convocata in data 17 febbraio 2022, aveva approvato la partecipazione al progetto e l'amministratore unico aveva sottoscritto l'impegno a costituire l'*HUB* (soggetto attuatore), avente quali partecipanti: Università degli studi di Genova, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Istituto italiano di tecnologia, Fondazione CIMA, Regione Liguria, FILSE spa, Liguria digitale spa, ANCI Liguria.

L'Università degli studi di Genova, quale soggetto proponente, ha ottenuto il finanziamento per l'ecosistema dell'innovazione "*RAISE – Robotics and AI for Socio-economic Empowerment*" (decreto direttoriale MUR n. 1053 del 23 giugno 2023), volto all'applicazione della robotica in cinque aree di intervento: inclusione sociale, assistenza sanitaria, ambiente, sostenibilità portuale, trasferimento tecnologico.

La delibera riferisce che la scelta della creazione di un soggetto autonomo risponde alle richieste dell'avviso ministeriale e consente di attrarre risorse PNRR sul territorio ligure pari a circa 110 milioni di euro; inoltre, le spese relativi alla sottoscrizione del capitale sociale, da parte di Job Centre srl, pari a 10 mila euro, coperti da risorse proprie di quest'ultima, non sono stati ritenute particolarmente onerose (la società non prevede la necessità di ulteriori trasferimenti da parte del Comune socio). Circa gli eventuali elementi di rischio connessi al finanziamento (rendicontazione e altri fattori di eventuale incertezza del progetto), la delibera evidenzia la presenza di un adeguato sistema di monitoraggio da parte del soggetto attuatore).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni

L' art. 11, comma 1, lett. *a*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica delle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. *a*), del medesimo TUSP).

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei

conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può proseguire, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti, pertanto, non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera dell'ente istante (come accade, per esempio, in caso di ricusazione del visto per gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994), potendo l'amministrazione, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla sezione della Corte competente, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022 (a cui, in virtù dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le sezioni regionali di controllo devono conformarsi), hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di

aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende al rispetto della procedura per l'adozione dell'atto di autorizzazione, e suo contenuto, disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

Il Comune di Genova rientra nella nozione di *"amministrazione pubblica"*, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016 (*"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*) e, pertanto, correttamente, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del TUSP, ha inviato a questa Sezione regionale di controllo l'atto con cui ha deliberato l'acquisizione, da parte della propria società partecipata Job Centre srl, di una partecipazione (pari a un valore nominale di euro 10.000) nella società RAISE scarl (avente un capitale sociale di euro 70.000), società di scopo costituita unitamente all'Università degli studi di Genova (soggetto promotore), Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Istituto italiano di tecnologia, Fondazione CIMA, Regione Liguria, FILSE spa, Liguria digitale spa, ANCI Liguria.

Lo statuto della società RAISE scarl, costituita il 14 giugno 2022, prevedeva la possibilità di un aumento di capitale per i due enti, Job centre srl e ANCI, che avevano già manifestato interesse all'iniziativa, ma che erano in attesa di espletare le procedure di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni societarie.

2. Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione, da parte di Job Centre srl, società partecipata integralmente dal Comune di Genova, risulta autorizzato da specifica delibera del Consiglio comunale, conformemente a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 TUSP. Inoltre, l'acquisizione di RAISE scarl da parte di Job Centre srl risulta autorizzata anche dall'assemblea ordinaria dei soci di quest'ultima (in data 17 febbraio 2023), documento, tuttavia, non prodotto a questa Sezione.

Il requisito dell'analitica motivazione, normato dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, richiamato dall'art. 7, comma 2, verrà meglio esaminato nei successivi paragrafi. Si tratta, si precisa, di contenuto motivazionale rimesso, nel rispetto dei paletti posti dal legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 5, alla discrezionalità delle amministrazioni, che, come chiarito nella citata

pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, non devono osservare predeterminati oneri formali né uno schema prestabilito di provvedimento. Tantomeno hanno l'obbligo di accompagnare l'invio della delibera alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con relazioni o evidenze istruttorie predeterminate. La valutazione di conformità da parte delle competenti sezioni della Corte dei conti, come ribadito dalle Sezioni riunite anche nelle successive deliberazioni adottate in materia, ha ad oggetto la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera adottata dall'ente precedente, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati da quest'ultima (primi fra tutti, eventuali allegati).

3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)

La società di scopo RAISE scarl, la cui partecipazione è oggetto di acquisizione da parte di Job centre srl, ha natura di società consortile e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 del TUSP.

Per quanto concerne, invece, la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, altresì, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Sul punto, come emerge dalla delibera di Consiglio n. 36/2023, l'acquisizione della partecipazione, indirizzata al perseguimento delle finalità statutarie di Job centre srl, è funzionale a garantire lo sviluppo economico del territorio, in coerenza con gli indirizzi del Comune di Genova, espressi nelle linee di mandato del Sindaco. In particolare, la capacità di sviluppo di connessione di reti territoriali di Job Centre srl sono state valutate dal MUR funzionali al progetto di realizzazione dell'ecosistema dell'innovazione nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 2 - Dalla ricerca all'impresa, Investimento 1.5 (avviso emanato con decreto direttoriale n. 3277 del 30 dicembre 2021).

La società Job centre srl, a integrale partecipazione pubblica, opera, secondo le previsioni statutarie (articolo 3), al servizio del socio Comune di Genova, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi dettati da quest'ultimo in materia; ha per oggetto principale la produzione di servizi di interesse generale nel campo del lavoro, della ricerca, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento e supporto alla gestione di risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità.

Sotto tale profilo, le argomentazioni, sia pure sintetiche, esplicitate nell'atto deliberativo, appaiono sufficienti a giustificare la scelta del Comune di autorizzare l'acquisizione di una partecipazione (pari al valore nominale di euro 10 mila) da parte di Job Centre srl in RAISE scarl, società di scopo finalizzata alla realizzazione di un progetto finanziato dal PNRR.

4. La sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la *“sostenibilità finanziaria”* sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall'amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'ente (ci si riferisce, ad esempio, alla necessità per l'ente locale di effettuare eventuali accantonamenti, ai sensi dell'art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *“avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e*

l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata". Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del business plan (o piano equivalente).

La delibera di Consiglio comunale n. 36/2023 evidenzia, in ordine alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, che il piano industriale presentato da RAISE scarl contiene analisi per l'arco di sviluppo temporale 2022-2026 (arco temporale di attuazione del progetto finanziato dal PNRR), al cui termine la società sarà posta in liquidazione (l'analisi si estende al primo trimestre 2027, per la verifica della sostenibilità economica e finanziaria durante la procedure di liquidazione). Il piano prevede il sostanziale pareggio economico tra ricavi e costi in ciascun esercizio (con un fatturato medio inferiore al milione di euro) ed effettua una dettagliata analisi dei rischi ai quali la società RAISE è eventualmente esposta, riconducibili a tre diverse categorie, relative rispettivamente ai fabbisogni di cassa, alle incertezze sull'ammissibilità di taluni costi da rendicontare ed all'approvazione della rendicontazione generale del progetto, rappresentando le soluzioni previste per ciascuno di tali rischi.

Nello specifico, la società prevede ricavi ammontanti complessivamente ad euro 3.301.370, determinati dal contributo MUR pari ad euro 1.801.307 (da imputare a conto economico in ragione dell'avanzamento dei costi) e dai trasferimenti da parte degli *Spoke* (soggetti esecutori), pari ad euro 1.500.000 (importo già inserito nel budget di progetto), a fronte di costi complessivi ammontanti ad euro 3.254.041 (come da prospetto del conto economico previsionale 2022-2026, prodotto in allegato), determinando una situazione di sostanziale pareggio nella gestione di ciascun esercizio.

Il fatturato medio previsionale annuo per il triennio 2023-2025 ammonta ad euro 874.000, inferiore al milione di euro che, ai sensi dell'art. 20, comma 1), lett. d), del d.lgs. n. 175 del 2016 imporrebbe l'avvio di azioni di razionalizzazione, profilo su cui la delibera non si sofferma (ma che, terminato l'arco temporale di attuazione del progetto, proprio della società di scopo in parola, imporrebbe, come peraltro già previsto dall'atto deliberativo, lo scioglimento della società).

Le stime sul *cash flow*, elaborate in base al calendario di erogazioni previsto dal MUR e dei trasferimenti alla società da parte degli *Spoke*, delinea una situazione in cui le disponibilità liquide consentono di sostenere le spese previste dalla società *Hub*.

Per quanto concerne il profilo soggettivo, il finanziamento degli oneri relativi alla sottoscrizione del capitale sociale da parte di Job Centre srl, pari a euro 10 mila (a valore nominale), ricade direttamente sulla società ed è sostenuta attraverso mezzi propri di bilancio, né si prevede alcun ulteriore stanziamento da parte del socio né una ricaduta negativa, nemmeno indiretta, sul Comune di Genova.

5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG ha precisato che la motivazione deve dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”*.

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione precedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Nella citata delibera consiliare n. 36/2023 si esplicita che l'acquisizione è funzionale al perseguimento degli interessi istituzionali del Comune socio, espressi nelle linee di mandato del Sindaco e funzionali, tra l'altro, allo sviluppo economico del territorio mediante l'attività

della partecipata Job centre srl, grazie all'implementazione e al consolidamento delle reti e delle relazioni intersoggettive già avviate dalla società stessa in progetti precedenti.

Per quanto concerne la scelta in merito alla soluzione gestionale della creazione di un soggetto di diritto autonomo, preferibilmente consortile, questa risponde alle richieste contenute nell'avviso di partecipazione al progetto emesso dal MUR.

Inoltre, la costituzione della società RAISE scarl consente l'attrazione al territorio ligure di finanziamenti PNRR pari a circa 110 milioni di euro (non specifica se e quante delle ridette risorse affluiranno alla società Job centre srl e, per essa, al Comune di Genova).

6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato

La delibera di Consiglio comunale n. 36/2023 accenna, in sintesi, al profilo della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, ricordando come la Corte dei conti (*ex multis*, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 29/2022/PASP) abbia escluso la sussistenza di profili di incompatibilità relativamente alla partecipazione di soggetti pubblici in società consortili che, al pari di RAISE scarl, operano quali enti attuatori di progetti finanziati dal PNRR e nel rispetto dei dettami ministeriali.

L'acquisizione della partecipazione in esame non prospetta, al momento, profili di contrasto con la disciplina in parola, trattandosi del versamento di un corrispettivo funzionale all'acquisto della qualità di socio.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, reso ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, in merito all'acquisto della partecipazione in RAISE scarl, da parte di Job Centre srl, società partecipata integralmente dal Comune di Genova.

Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite a questa Sezione regionale.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Sindaco del Comune di Genova, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente.

ORDINA

al Comune di Genova di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 settembre 2023.

Il magistrato relatore

Donato Centrone

Il presidente

Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il **6 settembre 2023**

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina